

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1885

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE NOTARIS, FALQUI, PIETRA LENZI,  
CARPENEDO, ALÒ, CARCARINO, PUGLIESE, MANZI, CAPONI,  
GALLO, CASADEI MONTI, MARINI, VELTRI, BARRA, BRIGANDÌ,  
SICA, DI BELLA, VOZZI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI,  
CARELLA, DI MAIO, LUBRANO di RICCO, MANCONI, MANCUSO,  
PIERONI, ROCCHI e RONCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1995**

---

**Norme a tutela dell'utenza delle banche dati  
e delle reti telematiche**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La comunicazione per via telematica ha ormai conquistato, spesso a sproposito, l'attenzione dei grandi mezzi di comunicazione tradizionale.

Si fa un gran parlare e scrivere di *hacker*, pirati informatici, geni che stanno nella zona grigia tra illegalità e grandi affari, ma la realtà della comunicazione telematica è molto meno romantica, anche se di ben maggiore importanza sociale e civile.

In tutto il mondo sono ormai decine di milioni gli esseri umani che si scambiano informazioni e dati tramite reti quali «Internet» o «APC»; in Italia il fenomeno si sta sempre più allargando.

La telematica si configura sempre più come uno strumento di diffusione delle idee indispensabile per una società moderna e civile, ancora più interessante perchè realizzato con metodologie e strumenti a basso costo, accessibili a tutti, con una forte componente volontaria e di impegno sociale.

Purtroppo l'Italia ha collezionato anche in questo settore primati che nessun altro Paese al mondo ci invidia: infatti nella primavera del 1994 centinaia di sequestri e perquisizioni hanno realizzato nel nostro Paese quello che è l'incubo di ogni utente e operatore telematico: il *crackdown*, cioè il blocco di fatto di una intera rete di comunicazione telematica.

La magistratura e gli organi di polizia erano alla ricerca di chi copiava illegalmente programmi protetti dal diritto d'autore: nei fatti si sono perquisite sedi di associazioni di volontariato, si sono sequestrate apparecchiature indispensabili alla libera comunicazione tra cittadini, si sono danneggiate piccole imprese, cooperative, singoli professionisti, associazioni operanti nel campo della protezione civile e della lotta alla mafia.

Non è un risultato di cui andare fieri, perchè segnala l'arretratezza culturale del

nostro strumento legislativo, troppo ingessato per favorire nuovi modelli di comunicazione che di fatto realizzano i dettati costituzionali della libertà di pensiero ed espressione, tutelando la segretezza e la riservatezza della corrispondenza.

Il *crackdown* del 1994 ha messo in allarme i cittadini che utilizzano la telematica, aumentando in loro il timore che per l'ennesima volta in Italia grandi innovazioni culturali e tecnologiche vengano bloccate e neutralizzate da assurde e dannose regole burocratiche, tese innanzitutto alla conservazione di privilegi da parte di piccoli, ma potenti, gruppi di interesse.

È da questa situazione che siamo partiti per l'elaborazione del disegno di legge che oggi presentiamo.

Il nostro primo obiettivo era quello di ancorare la comunicazione telematica al dettato costituzionale.

È quanto abbiamo fatto nell'articolo 1, dove facciamo precisi riferimenti alla libertà di pensiero e di comunicazione, alla segretezza della corrispondenza, allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

All'articolo 2 diamo una definizione certa per una serie di termini «tecnici» di cui non esiste un corrispettivo nella lingua italiana, onde evitare equivoci per il futuro.

L'articolo 3 afferma esplicitamente l'impossibilità di paragonare un sistema telematico ad accesso pubblico ad una testata giornalistica: infatti a differenza della comunicazione scritta, televisiva o radiofonica, la comunicazione telematica rende impossibile un controllo a monte dei messaggi e delle notizie riportate dagli utenti da parte di eventuali direttori responsabili. L'unico responsabile della comunicazione o del messaggio è chi la immette in rete.

Al fine di rendere note all'utenza le modalità e le responsabilità connesse all'uti-

lizzo di un sistema telematico ad accesso pubblico, si prevede inoltre che il gestore adotti un regolamento e ne trasmetta copia alla locale prefettura, integrandola dei dati relativi all'identità del gestore e all'ubicazione dell'elaboratore su cui risiede il sistema telematico ad accesso pubblico.

La prefettura a sua volta curerà l'invio di questi dati ad un archivio centrale istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'articolo 4 stabilisce precise garanzie per i gestori di banche dati nel caso in cui la magistratura avvii indagini sull'utilizzo di tali strutture a fini illegali.

In particolare si sancisce il divieto di sequestrare l'*hardware* necessario per il funzionamento del sistema telematico. In quest'ultimo caso si potrebbe paragonare tale divieto a quello che vieta il sequestro di una tipografia nel caso in cui il periodico ivi stampato contenga notizie che possono configurarsi come reato.

Nell'articolo 5, oltre ad identificare nell'utente il solo responsabile di quello che immette nel sistema, si individuano alcune procedure di identificazione che siano il più possibile affidabili e nel contempo abbiano costi quasi nulli sia in termini economici che di tempo.

Si individuano inoltre una serie di garanzie per l'utente riguardo alla riservatezza della corrispondenza (permettendo tra l'altro l'utilizzo di sistemi crittografici) e dei suoi dati personali, nel caso di indagini di mercato o commerciali.

L'articolo 6 non si occupa tanto di diritti e doveri dell'utenza telematica, ma interviene sulla spinosa questione dei diritti d'autore in campo informatico.

Innanzitutto si regola l'utilizzo di programmi *freeware*, *shareware* e di pub-

blico dominio, non comprimibili nell'attuale legge sul diritto d'autore e bisognosi di una particolare normativa.

In secondo luogo si interviene anche sui programmi superati tecnologicamente e non più disponibili sul mercato per scelta delle aziende produttrici.

Il meccanismo legislativo proposto è molto semplice: sono coperti da diritto d'autore i programmi disponibili sul mercato, cioè in vendita. In caso contrario possono essere liberamente utilizzati, anche se non a fini commerciali e/o produttivi.

L'articolo 7 istituisce le «biblioteche provinciali del *software*», come contraltare alla copertura del diritto d'autore per i programmi.

Vengono stabilite inoltre alcune protezioni per l'utenza del *software*, specificando ad esempio che non vi possono essere meccanismi di protezione che danneggino l'utente stesso nel caso in cui quest'ultimo tenti di disinnescarli.

L'articolo 8 stabilisce l'istituzione della «Consulta nazionale per la telematica sociale», organo di dibattito, coordinamento e confronto sui temi del presente disegno di legge.

Onorevoli senatori, con questo disegno di legge vogliamo garantire i diritti fondamentali della nostra Carta costituzionale anche in settori che cinquant'anni fa erano difficilmente immaginabili.

Le comunicazioni telematiche possono e devono essere una nuova forma democratica di dibattito e confronto per tutti i cittadini, come tali sottoposte al minimo indispensabile di vincoli e legate primariamente alla diretta responsabilità di chi esprime la sua idea e il suo pensiero.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I cittadini che, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero e di comunicazione, si avvalgano di sistemi telematici ad accesso pubblico e reti telematiche, utilizzano tali strumenti nei modi previsti dalla presente legge, che tutela altresì la segretezza della corrispondenza, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica.

## Art. 2.

1. Ai fini della presente legge intendesi per:

a) *bulletin board system*, o nodo telematico: un elaboratore elettronico dotato di un collegamento telematico che consente agli utenti di inviare e ricevere *file*, messaggi in forma pubblica o privata, di consultare archivi e di compiere operazioni telematiche consentite dal livello di tecnologia utilizzato;

b) programmi di pubblico dominio: programmi liberamente copiabili, distribuibili e modificabili, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario;

c) programmi *freeware*: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicare un contributo volontario;

d) programmi *shareware*: programmi liberamente copiabili e distribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autore chiede un corrispettivo od un pagamento a titolo di registrazione nel caso che l'utente, una volta provato il programma, decida di utilizzarlo;

e) reti telematiche: un insieme di sistemi telematici tra i quali esistono forme di collegamento predefinite e non occasionali;

f) *file*: un elemento, consista esso in un programma eseguibile o in soli dati, univocamente individuato su un supporto di memorizzazione;

g) sistema telematico ad accesso pubblico: un nodo telematico, singolo o in rete con altri, l'accesso al quale sia consentito alla generalità dei cittadini che ne fa richiesta, anche se coesistente su elaboratore sul quale siano gestite applicazioni riservate all'uso di gruppi più ristretti.

### Art. 3.

1. L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico o di una rete telematica non possono essere soggetti ad autorizzazioni nè comportano l'obbligo di registrazione come testata giornalistica.

2. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad accesso pubblico si dotano di un regolamento interno.

3. Nel regolamento interno di cui al comma 2 devono essere contenuti:

a) l'impegno di comunicare all'utente che egli è il solo e unico responsabile penale e civile per i messaggi e i *file* inviati;

b) i livelli di segretezza e riservatezza applicati alla corrispondenza privata veicolata sul sistema telematico ad accesso pubblico e sulle reti cui il sistema sia collegato;

c) l'impegno dell'operatore e del proprietario a rispettare la segretezza della corrispondenza privata;

d) l'impegno a fornire alla magistratura tutta la documentazione, le notizie e le metodiche a disposizione per identificare utenti del sistema telematico ad accesso pubblico che siano oggetto di indagine giudiziaria;

e) l'attestazione che il sistema telematico sia o meno a fini di lucro.

4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3 va inviato alla prefettura competente entro

sessanta giorni dall'entrata in funzione del sistema telematico ad accesso pubblico, integrato dai seguenti dati:

a) i dati anagrafici del proprietario e del gestore del sistema telematico ad accesso pubblico;

b) la denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico;

c) il recapito presso cui è locato l'elaboratore su cui risiede il sistema telematico ad accesso pubblico.

5. In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di cui al comma 4 ovvero di cessazione delle attività del sistema telematico ad accesso pubblico il proprietario ne dà comunicazione alla prefettura entro sessanta giorni.

6. Ogni rete telematica che colleghi stabilmente più nodi è tenuta a designare un responsabile di rete, che ha il compito di mantenere aggiornato l'elenco dei nodi della rete medesima e darne comunicazione in carta semplice entro il 31 dicembre di ogni anno all'Archivio di cui al comma 7.

7. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito l'Archivio dei sistemi telematici ad accesso pubblico, a cui le prefetture inviano copia delle comunicazioni di cui al comma 4.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportano oneri o imposte di alcuna natura.

#### Art. 4.

1. Qualora l'autorità giudiziaria inizi indagini relative ad un sistema telematico ad accesso pubblico, sulla base di elementi relativi al sistema stesso ovvero riferiti più in generale a reti telematiche di cui il sistema fa parte, essa è tenuta a:

a) verificare la registrazione del sistema telematico ad accesso pubblico nell'Archivio di cui all'articolo 3, comma 7;

b) convocare nella qualità di persone informate sui fatti il proprietario ed il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico al fine di acquisire i dati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d);

c) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui dati memorizzati nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso pubblico, personale specializzato al fine di non arrecare pregiudizio alla più generale funzionalità del sistema stesso.

2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare unicamente le notizie e i dati che sono fonte o indizio di reato, escludendo da esse le apparecchiature che permettono l'elaborazione, la conservazione, la duplicazione e la trasmissione di dati da parte del sistema telematico ad accesso pubblico.

#### Art. 5.

1. Il gestore e il proprietario di un sistema telematico ad accesso pubblico non hanno responsabilità alcuna relativamente a quanto è presente o transita sul proprio sistema fino a quando non ne sia stata comprovata la responsabilità diretta in merito ad eventuali reati.

2. L'utente è il solo ed unico responsabile penale e civile per i messaggi e i *file* inviati. Il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico è tenuto a dare di ciò specifico avvertimento.

3. Il gestore comunica inoltre all'utente il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono date all'inizio del collegamento interattivo e al momento della registrazione dell'utente.

5. L'attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente, come registrato dal gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori e funzionalità di comunicazione, ha valore nei limiti del tipo di tecnologia utilizzata.

6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussistono nei casi di collegamento occasionale nell'ambito dell'utilizzo del sistema telematico ad accesso pubblico come centro di rilevazione per sondaggi o come *collettore di segnalazioni al di fuori degli strumenti e delle forme permanenti di comunicazione.*

7. L'utente ha la facoltà di utilizzare pseudonimi. Il gestore è tenuto a non rivelare la corrispondenza tra pseudonimo e identità dell'utente se non nel caso previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

8. La corrispondenza privata veicolata per via telematica è paragonata alla corrispondenza scritta e come tale tutelata. I messaggi personali non possono in nessun caso essere resi pubblici se non per iniziativa del mittente o del destinatario. Gli utenti di un sistema telematico possono proteggere la corrispondenza personale attraverso sistemi crittografici.

9. Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente e le operazioni da esso effettuate non possono essere utilizzati senza il suo specifico consenso per indagini e rilevazioni sulle opinioni e di mercato. Gli stessi elementi informativi di carattere personale o anagrafico eventualmente forniti dall'utente al gestore del sistema non sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.

10. Al gestore del sistema è fatto divieto di cancellare o alterare i messaggi inviati dagli utenti o comunque transitati sul proprio sistema. Nel caso in cui il gestore ravvisi in tali messaggi ipotesi di reato, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria.

11. L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per il collegamento telematico non può essere sottoposto ad oneri ed imposte di alcuna natura nè è soggetto ad autorizzazioni da parte delle Amministrazioni dello Stato.

#### Art. 6.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, non si applicano ai programmi di pubblico dominio e ai programmi *freeware*. Ogni programma, per gli effetti del presente comma, è considerato di pubblico dominio fin quando non identificato altrimenti.

2. I programmi *shareware* sono tutelati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nei modi e nei limiti definiti dagli autori dei programmi stessi e dai soggetti da essi incaricati o le-



gittimati alla distribuzione. Tali programmi sono liberamente acquisibili da qualunque sistema telematico o attraverso supporti di memorizzazione senza alcuna formalità od obbligo.

3. Le disposizioni degli articoli 161, 171 e 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non si applicano nel caso di possesso, cessione od utilizzo a titolo individuale, o al di fuori di attività professionali e commerciali, di programmi non più commercializzati da almeno due anni o di cui sia commercializzata una versione successiva.

4. La inapplicabilità di cui al comma 3 opera comunque ove l'utente sia titolare di un numero di licenze d'uso pari alle installazioni ovvero l'utente individuale abbia effettuato un ordine del programma in suo possesso.

#### Art. 7.

1. I produttori di *software* o i relativi distributori nazionali in esclusiva hanno l'obbligo di fornire a titolo gratuito una licenza d'uso dei programmi da loro commercializzati alla principale biblioteca pubblica di ogni provincia.

2. Le biblioteche pubbliche di cui al comma 1 istituiscono un'apposita sezione denominata «biblioteche provinciali del *software*». I programmi di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili dai cittadini presso le predette biblioteche.

3. Sono vietati meccanismi di protezione dei programmi che possano dar luogo a perdite di dati o limitazioni al normale uso dell'elaboratore, alle funzionalità degli altri programmi, alle procedure di manutenzione e salvataggio dei dati stessi.

4. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che escludono la responsabilità del produttore per danni causati da difetti del programma o da incompatibilità non espressamente dichiarate nella documentazione.

5. Il cittadino le cui proprietà risultino danneggiate per eventi verificatisi per situazioni contemplate dai commi 3 e 4 sono in-

dennizzati dal produttore di *software* con una somma pari a dieci volte il prezzo pagato per il programma, fatto salvo un maggiore accertamento. Il presente comma non si applica ai programmi di pubblico dominio e *freeware*.

6. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi che facciano divieto di installazioni plurime, fermo restando l'utilizzo di una sola installazione nello stesso momento.

7. I produttori di *software* sono tenuti a commercializzare in Italia anche le eventuali differenti versioni del programma commercializzate in altri Paesi.

#### Art. 8.

1. Presso il Garante per la radiodiffusione e l'editoria è istituita la «Consulta nazionale per la telematica sociale» quale organo permanente di consultazione, riferimento e confronto per le materie inerenti alla telematica.

2. La Consulta è formata:

a) da tre rappresentanti di reti telematiche che dispongano di almeno 30 nodi e siano iscritte all'archivio di cui all'articolo 3, comma 7;

b) da due rappresentanti di singoli sistemi che abbiano almeno 300 utenti;

c) da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni;

d) da un rappresentante delle aziende produttrici di *software*;

e) da un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

f) da un rappresentante delle associazioni di consumatori.

3. La Consulta esprime pareri al Garante per la radiodiffusione e l'editoria sulle materie di cui alla presente legge e opera monitorando l'insieme delle condizioni di agibilità e di sviluppo della telematica sociale ed elaborando proposte, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e di codici

di autoregolamentazione provenienti dalle esperienze di telematica sociale.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con proprio decreto, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione della Consulta.

